

Oggetto: • **certificazione delle ritenute d'acconto**  
• **compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2014**

## **CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE D'ACCONTO. COMPENSI CORRISPOSTI AI COLLABORATORI ENTRO 12 GENNAIO 2014**

### CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE D'ACCONTO

Ricordiamo che la scadenza per rilasciare la certificazione unica delle ritenute effettuate ai percipienti di compensi ad esse soggette, per tutti i committenti sostituiti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo d'acconto o d'imposta nel corso del 2013, è il 28 febbraio 2014.

I redditi che vanno indicati nella certificazione sono sia quelli soggetti a ritenuta che quelli non soggetti a ritenuta.

In particolare, tra i redditi soggetti a ritenuta (art. 25, 25 bis e 25 ter del DPR 600/73), vanno indicati nella certificazione quelli relativi a:

- 1) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente;
- 2) provvigioni, anche occasionali, per prestazioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio, procacciamento d'affari (corrisposte nel 2013); le provvigioni derivanti da vendita a domicilio nonché i compensi, quali indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche, che non comprendono i rimborsi per spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale;
- 3) corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore;
- 4) utili corrisposti in relazione a contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto si esplica esclusivamente nella prestazione di lavoro;
- 5) somme erogate a titolo di diritti d'autore;
- 6) indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, quelle per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva professionale;
- 7) compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

La certificazione deve attestare:

- a) l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, con l'indicazione delle relative causali. Si specifica, pertanto, che devono essere indicate, oltre all'ammontare lordo del compenso corrisposto, anche le somme non soggette a ritenuta (quali i rimborsi delle spese sostenute per conto del committente o la quota di provvigioni esclusa dalla base imponibile) per arrivare alla somma che è stata effettivamente assoggettata a ritenuta. Occorre, inoltre, sottolineare che non si deve tenere conto del contributo integrativo del 2% o del 4% destinato alle Casse professionali, il quale non fa parte né del compenso né delle somme non soggette. Al contrario, rileva il contributo del 4% addebitato, a titolo di rivalsa, dei professionisti iscritti alla gestione separata dell'Inps;

- b) l'ammontare delle ritenute operate;
- c) le detrazioni d'imposta effettuate;
- d) la quota effettivamente rimasta a carico del percipiente (pari a 1/3 dell'importo del contributo trattenuto dal soggetto che eroga il compenso) in merito alle somme assoggettate al contributo versato obbligatoriamente alla Gestione separata dell'INPS.

Si ricorda, inoltre, che devono essere certificati anche i compensi erogati a professionisti che hanno scelto regimi agevolati (come, a titolo di esempio, quello relativo alle nuove iniziative di cui all'articolo 13 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 ed i contribuenti minimi), indicando lo stesso importo come compenso e come somma non soggetta. Le medesime considerazioni valgono per le indennità, i premi e i compensi erogati dalle società sportive dilettantistiche, le quali devono rilasciare le certificazioni anche se gli importi sono inferiori al limite di esenzione fissato a €. 7.500,00.

Si precisa, inoltre, che dovranno essere sottoposte a certificazione anche le somme erogate a titolo di rimborso spese anticipate dai percipienti per conto dei committenti, preponenti o mandanti.

#### COMPENSI CORRISPOSTI AI COLLABORATORI ENTRO IL 12 GENNAIO

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi ai sensi dell'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell'articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2014 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2013 sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2013 pari rispettivamente al 27,72% per i soggetti privi di altra copertura e al 20% per i rimanenti iscritti alla gestione separata.

Distinti saluti.

Per **AGISCO**  
Studio Bondavalli